

COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA

AREA VIGILANZA – COMMERCIO POLIZIA MUNICIPALE

Regolamento per l'insediamento e il funzionamento della commissione tecnica comunale incaricata di verificare l'idoneità dei luoghi e dei locali, sede di pubblico spettacolo o trattenimento

(art. 80 R.D. 18/06/1931 n° 773, art. 141 e segg. R.D. 06/05/1940 n° 635, così come sostituiti dal D.P.R. 28/05/2001 n° 311)

Indice

| | |
|-------------------|---|
| Art. 1 | Composizione della Commissione |
| Art. 1-bis | Definizioni |
| Art. 1-ter | Campo di applicazione |
| Art. 2 | Compiti della Commissione |
| Art. 3 | Luogo di riunione |
| Art. 4 | Convocazione |
| Art. 5 | Formulazione del parere |
| Art. 6 | Nomina di componenti tecnici, esterni al Comune. |
| Art. 7 | Richiesta di intervento della Commissione |
| Art. 8. | Documentazione tecnica da consegnare unitamente alla richiesta. |
| Art. 9 | Compensi e spese di verifica e sopralluogo |
| Art. 10 | Procedimento per la registrazione delle attività di spettacolo viaggiante |
| Art. 11 | Disposizioni finali. |

Art.1 Composizione della Commissione

1. La Commissione tecnica comunale deve esprimere il parere tecnico – consultivo sulla solidità e sicurezza dei locali e dei luoghi di pubblico trattenimento o spettacolo, ai sensi dell'art. 80 del TULPS, approvato con R.D. n. 773/31, in relazione, o meno, al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 68 del TULPS stesso.
2. La commissione, come previsto dall'art. 4 del DPR 311/2001 di modifica degli artt. 141 e 142 del regolamento di esecuzione del TULPS, approvato con R.D. n. 635/40, nomina con decreto sindacale n. 2591 del 14 febbraio 2002 risulta così composta:
 - Sindaco o suo delegato che la presiede;
 - Comandante della Polizia Municipale titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Vigilanza – Commercio, o suo delegato;
 - Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, o suo delegato;
 - Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
 - Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base dell'A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale" competente per territorio, o da un medico dallo stesso delegato;
 - Da un esperto in elettronica.
3. Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica, o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto da verificare. Inoltre, possono farvi parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
4. Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dal Comandante della Polizia Municipale o da un appartenente al Servizio da lui delegato.
5. La Commissione è nominata dal Sindaco secondo quanto disposto dall'art. 141 bis del R.D. 635/1940, rimane in carica per tre anni e, alla scadenza, continua ad operare fino alla nomina del nuovo organo collegiale.
6. Gli eventuali esperti esterni sono nominati dal presidente, tenuto conto delle loro specializzazioni e in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare, e da individuare tra i professionisti iscritti nei relativi albi professionali.

Art. 1-bis Definizioni

1. Fermo stando quanto disposto dal D.M. 19.08.1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo", ai fini del presente regolamento:
 - a) per luogo pubblico si intende quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze, parchi pubblici, ecc.);
 - b) per luogo aperto al pubblico si intende quello a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (es.: pagamento di un biglietto per l'accesso);

- c) per luogo esposto al pubblico si intende quello che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (es.: un cortile, un locale con finestre prospicienti la pubblica via);
- d) per spettacoli si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva (es.: cinema, teatro);
- e) per trattenimenti si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo (es.: ballo);
- f) per manifestazioni temporanee si intendono le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato nell'arco dell'anno in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività;
- g) per allestimenti temporanei si intendono le strutture ed impianti installati per un periodo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti;
- h) per locali si intende l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi;
- i) per spettacoli viaggianti si intendono le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, o installate stabilmente all'aperto o al chiuso ovvero in parchi divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni culturali e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968 nr. 337
- j) per attrazione si intende la singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini, ecc.);
- k) per parco di divertimento (o luna park) si intendono i complessi di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della L. 337/68 destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistenti su una medesima area e per i quali è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni;
- l) per denuncia di inizio attività si intende la comunicazione da effettuarsi all'Amministrazione comunale nei modi e nelle forme previste dall'art. 19 della L. 241/90 prima dell'ultima modifica apportata con la Legge n. 80/2005.

Art. 1-ter Campo di applicazione

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (C.C.V.L.P.S.) esercita la propria attività riguardo a :
 - a) teatri (con capienza fino a 1300 persone);
 - b) teatri tenda, cioè locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti (con capienza fino a 1300 persone);
 - c) cinematografi (con capienza fino a 1300 persone);
 - d) cinema – teatri cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere (con capienza fino a 1300 persone);
 - e) locali di trattenimento, intesi come locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti (con capienza fino a 5000 persone);
 - f) sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club (con capienza fino a 5000 persone);
 - g) luoghi destinati a spettacoli viaggianti (con capienza fino a 1300 persone);
 - h) circhi (con capienza fino a 1300 persone);
 - i) luoghi all'aperto cioè ubicati in spazi all'aperto delimitati o attrezzati con strutture per lo stationamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni con

partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere (con capienza fino a 5000 persone);

- j) locali multiuso, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività (con capienza fino a 5000 persone);
- k) sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse (con capienza fino a 5000 persone);
- l) impianti sportivi in genere dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori (con capienza fino a 5000 persone);
- m) piscine natatorie con postazioni fisse per lo stazionamento del pubblico (con capienza fino a 5000 persone);
- n) auditori e sale convegno (con capienza fino a 1300 persone).

2. Sono esclusi dal campo di attività della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) e, pertanto all'applicazione dell'art. 80 del TULPS:

- a) luoghi all'aperto, quali piazze ed aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, ecc) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali (ad esempio: spettacolo di burattini, animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, concertini, esecuzioni musicali, sfilate in maschera ecc.), organizzate da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi, organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

In tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico (Parere Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, prot. n. P529/4109 del 02.07.2003);

- b) giostre dello spettacolo viaggiante in numero non superiore a quattro, e non costituenti luna park ai sensi dell'art. 1-bis co.1. lettera k) ;
- c) locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
- d) circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;
- e) pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar e concertini, impianti stereo e consolle per dj senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo e a condizione che siano rispettate le prescrizioni previste dal Regolamento Comunale sui pubblici esercizi;
- f) allestimenti temporanei (stands gastronomici, tendoni, tensostrutture, domus, ecc.) nei quali il trattenimento non sia prevalente, bensì a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e senza l'apprestamento di elementi che lascino presupporre un'attività di pubblico spettacolo;
- g) sagre e manifestazioni di piazza minori e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, organizzate da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi, organizzazioni non lucrative di utilità sociale nelle quali, ancorché presente, la componente spettacolo e/o trattenimento, anche unitamente alla somministrazione di alimenti e bevande, si svolgano all'aperto e senza l'utilizzo di strutture per lo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli, manifestazioni varie e somministrazione.
E' consentito l'uso di palchi e/o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora purchè, queste ultime, installate in aree non accessibili al pubblico;

- h) allestimenti temporanei in occasione di manifestazioni sportive su strada (palchi, pedane, gazebo ecc.) utilizzate esclusivamente per il periodo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione e in concomitanza con la partenza e/o arrivo dei concorrenti e comunque non finalizzate all'accoglienza del pubblico;
 - i) mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - j) mostre ed esposizioni anche con finalità di vendita effettuate con l'utilizzo di gazebo di dimensioni uguali o inferiore a mt. 4 x 4, o utilizzati per accogliere attrezzature e/o persone per finalità di somministrazione.
 - k) impianti sportivi, palestre, piscine, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;
 - l) piscine annessi ad attività ricettive il cui utilizzo sia consentito solo ai clienti della struttura;
 - m) installazione di luminarie o strutture elettriche temporanea in occasione di particolari festività, cerimonie o ricorrenze anche a carattere locale;
3. Per i casi di cui alla lettera a), g) e h) del comma 2, congiuntamente alla denuncia di inizio attività sostitutiva della licenza di cui all'art. 68 o 69 del R.D. n. 773/1931 o della richiesta di autorizzazione per la gara e per il caso di cui alla lettera f), congiuntamente alla denuncia di inizio attività per somministrazione temporanea di alimenti e bevande di cui alla Legge Regionale 5.12.2005 nr. 29, devono essere presentate al Comune, prima dell'inizio della manifestazione o dell'attività:
- a) dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture da parte di professionista abilitato;
 - b) dichiarazione di conformità alla regola d'arte degli impianti elettrici e di adduzione del gas ai sensi della Legge 46/90 rilasciata dall'impresa che ha eseguito gli interventi;
 - c) certificato di collaudo tecnico funzionale delle strutture da parte di professionista abilitato;
 - d) per quanto attiene le sfilate di carri allegorici, si applicano le disposizioni in merito dettate dalla circolare del Ministero dell'Interno Prot. 17802/114 del 1° dicembre 2009.
4. Per l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere fornita la dichiarazione di corretto montaggio ai sensi del D.M. 18 maggio 2007 recante "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante"
5. Per l'installazione delle strutture di cui alla lettera j) è richiesta la dichiarazione di corretta installazione da parte dell'installatore della struttura, qualora trattasi di ditta iscritta alla CCIAA per tale attività. In caso contrario è richiesta la certificazione di cui al comma 3 lettera a).
6. Per l'installazione di cui alla lettera m) è prodotta la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico installato.
7. Per i casi contemplati nel presente articolo, qualora siano utilizzati i palchi di proprietà dell'Amministrazione Comunale, la dichiarazione di corretto montaggio è prodotta dal Responsabile dell'Area Tecnico - Manutentiva, fatte comunque salve le rimanenti certificazioni da produrre.

Art. 2 Compiti della Commissione

1. La Commissione ha i seguenti compiti:

- a. Esprime il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
 - b. Verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c. Accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - d. Accertare, ai sensi dell'art. 4 del D.LGS. 08/01/1998 n.3, anche avvalendosi, di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 18.03.1968, n.337(Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante) e le condizioni di tutela del benessere animale nonché le condizioni di detenzione di animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica da parte dei circhi e mostre faunistiche permanenti e viaggianti (Legge 7.2.1992, n. 150 e Legge 13.12.1998, n. 426);
 - e. Controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali procedimenti.
2. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute all'art. 141, comma 2°, del Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S. per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 (duecento) persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma, sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o al collegio dei geometri o al collegio dei periti industriali, firmata per presa visione anche dal committente, nella quale si attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno 19.8.1996 e ss.mm.ii. ed il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza ed igienico sanitarie. Resta inteso che per le attività temporanee e permanenti con capienza superiore a 100 persone permane il rispetto delle normative in materia di sicurezza antincendio.
 3. Non potrà considerarsi ai fini della capienza il numero delle persone che eventualmente affollino spazi all'aperto in aree non delimitate nell'ambito di manifestazioni di pubblico spettacolo o trattenimento.
 4. Salvo quanto previsto dal 1° comma – lettera e) e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetano periodicamente, per i quali sia già stata concessa l'agibilità in data non anteriore a due anni. (da intendersi che l'agibilità rilasciata è valida per ulteriori due edizioni della stessa manifestazione che si svolge a cadenza annuale). Quanto sopra deve essere avvalorato da dichiarazione resa dal committente, nei modi e nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
 5. Nel caso di cui al comma precedente del presente articolo, il rilascio della licenza e gli effetti della stessa sono subordinati al rispetto delle prescrizioni e condizioni per le quali era già stata concessa l'agibilità, fatta sempre salva la possibilità per la Commissione di imporre nuove prescrizioni o condizioni in sede di eventuale esame progetto dell'istanza o di avvalersi delle facoltà di controllo che le competono.
 6. Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici, è comunque richiesta una relazione tecnica di un esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i

giochi di cui alla Legge 06.10.1995 n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

7. Per l'esercizio del controllo di cui al 1° comma - lettera e) il presidente, sentita la commissione, individua, di volta in volta, i componenti delegati ad effettuarli. Devono comunque essere designati un medico delegato dal dirigente medico dell'ASS competente per territorio, il comandante dei VV.F. o suo delegato

Art.3 Luogo di riunione

1. Le riunioni della commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal presidente, nell'avviso di convocazione.

Art. 4 Convocazione

2. La commissione è convocata dal presidente, con avviso scritto da inviare, a cura del segretario almeno 10 (dieci) giorni prima e in caso di urgenza 24 ore prima, a tutti i componenti, con indicati: giorno, ora e luogo della riunione, argomenti da trattare.
3. La data della riunione deve essere comunicata al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, a presentare memorie e documenti.

Art. 5 Formulazione del parere

1. Il parere della Commissione è redatto per iscritto e deve essere:
 - Adeguatamente motivato, nel rispetto della normativa vigente;
 - Adottato con l'intervento di tutti i suoi membri;
 - Sottoscritto da tutti i membri presenti della commissione e dal segretario.
2. L'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, se nominati, in quanto componenti non obbligatori e l'assenza dei membri aggregati non inficia la validità della riunione.
3. Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più delegati.

Art. 6 Nomina di componenti tecnici, esterni al Comune.

1. Gli eventuali ulteriori esperti esterni al Comune sono nominati dal presidente, tenuto conto delle loro specializzazioni e in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare, e da individuarsi tra i nominativi dei professionisti iscritti nei relativi albi professionali;

Art. 7 Richiesta di intervento della Commissione

1. Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere formulata con istanza in bollo diretta al Sindaco, da presentare al Comune almeno trenta giorni prima della data di inizio della manifestazione o della effettuazione del pubblico trattenimento, compresi gli spettacoli viaggianti.

2. Ad ogni richiesta di intervento deve essere allegata la documentazione indicata nell'art. 8.
3. La documentazione dovrà essere allegata nel rispetto delle disposizioni previste dal D.P.R. 28.12.2000, n.445.
4. In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare la commissione può richiedere ai fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa di quanto indicato nell'art. 8, e quant'altro previsto dalla normativa vigente allo scopo di avere un quadro più completo e preciso possibile di ciò che deve essere collaudato.

Art.8. Documentazione tecnica da consegnare unitamente alla richiesta.

1. Per l'apertura di locali di pubblico trattenimento o spettacolo, come definiti dal D.M. 18.08.1996 avente ad oggetto "*approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo*" è necessario consegnare copia dei seguenti documenti:
 - A. relazione tecnica - descrittiva a firma di tecnico abilitato relativa a:
 - classificazione del locale ai sensi del D.M. 18.08.1996 sopra citato, con l'indicazione delle varie manifestazioni di spettacolo che si intende svolgere;
 - caratteristiche costruttive dell'immobile;
 - materiali impiegati, arredi e le loro caratteristiche di reazione al fuoco;
 - affollamento massimo previsto in rapporto alle vie di esodo;
 - servizi tecnologici, riscaldamento e servizi igienici;
 - impianti elettrici;
 - B. elaborati grafici:
 - una o più planimetrie quotate, in scala adeguata, a firma di tecnico abilitato con l'indicazione di quanto già descritto nella relazione, con particolare indicazione dei seguenti elementi e con simbologia di cui al D.M. 30.11.1983:
 - destinazione d'uso di tutti i locali interessati direttamente e di quelli confinanti;
 - vie di esodo interne ed esterne e zone destinate a parcheggio;
 - disposizioni e numero dei posti;
 - posizionamento di bombole di gas combustibili e/o infiammabili, di recipienti di liquidi infiammabili, degli impianti di protezione antincendio e degli impianti termici;
 - servizi igienici, compreso quello destinato ai disabili;
 - C. certificati e collaudi
 - certificati di collaudo delle strutture, atte a sopportare il sovraccarico statico di 600Kg./mq;
 - certificato di collaudo e di corretto montaggio di tutte le strutture non portanti ed in particolari parapetti, setti di separazione di settori, corpi sospesi ecc.;
 - certificati di omologazione, di conformità, posa in opera e reazione al fuoco dei materiali impiegati e degli arredi;
 - certificazione tecnica attestante la resistenza al fuoco delle strutture in ragione della classe dei locali conseguente alla valutazione del carico d'incendio;
 - copia della richiesta al Comando Provinciale del Vigili del Fuoco del Certificato di prevenzione incendi, ove previsto ai sensi del D.P.R. n. 37 del 12.01.1998;
 - dichiarazione di conformità ai sensi della legge 46/90 relativa all'impianto idrico antincendio, ove previsto;

- certificato di prova, di resistenza al fuoco e di conformità di tipo e di installazione dei manufatti interni eventualmente installati (porte, serrande, tagliafuoco ecc.)
 - certificazione attestante la rispondenza dell'impianto idrico alla norma tecnica.
- D. impianti elettrici:
- progetto dell'impianto elettrico di emergenza, a firma di tecnico abilitato;
 - dichiarazione di conformità alla L. 46/90 a firma di installatore abilitato;
 - certificazione relativa alla protezione contro le scariche atmosferiche ed al corretto collegamento dell'impianto di messa a terra, con allegata copia della denuncia all'ISPELS.
- E. impianti di condizionamento e trattamento dell'aria.
- Documentazione descrittiva e certificativa del ricambio minimo di aria garantito (m3x ora a persona) e dei sistemi di controllo;
- F. rumorosità.
- Relazione tecnica sui livelli dell'inquinamento acustico, relativamente all'interno ed all'esterno del locale.
- G. accesso ai disabili.
- Relazione sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
- H. dichiarazione del titolare del locale attestante il completamento della struttura che sarà oggetto di sopralluogo da parte della Commissione.
2. Nel caso si intenda chiedere un parere preventivo sull'opera da realizzare dovranno essere presentati alla commissione solo gli elaborati progettuali.
3. L'elenco dei documenti potrà subire delle variazioni in virtù di eventuali modifiche legislative nazionali o regionali che interverranno dopo l'approvazione del presente regolamento.
4. Per gli spettacoli viaggianti è necessario produrre la seguente documentazione:
- planimetrie in scala adeguata indicanti la distribuzione dei posti per il pubblico e le vie d'uscita;
 - collaudo annuale della struttura effettuato da un tecnico abilitato ed iscritto all'Albo professionale.
 - Dichiarazione di corretto montaggio redatta ai sensi dell'art. 6 del D.M. 18 maggio 2007 "norme di sicurezza per attività di spettacolo viaggiante" e della circolare esplicativa del Ministero dell'Interno Prot. 17082/114 del 1° dicembre 2009.
5. Per le strutture circensi è prioritaria la consegna di copia della documentazione tecnica firmata da un professionista iscritto all'Albo professionale che indichi:
- le caratteristiche costruttive del tendone e i relativi calcoli statici, collaudo della struttura, certificato di omologazione antincendio con la dichiarazione di conformità dei materiali utilizzati, calcoli, relazioni, collaudi e schemi delle parti principali strutturali ed impiantistiche soggetti a normative e leggi;
 - l'affollamento massimo previsto in rapporto alle vie d'esodo;
 - i servizi tecnologici, riscaldamento e servizi igienici;
6. E' necessario inoltre produrre la seguente documentazione:

- certificato di conformità e collaudo dell'impianto elettrico alla L. 46/90 e D.P.R. 447/91;
- idonea segnaletica indicante le uscite con apposite luci di emergenza di formato e colore indicate nelle norme vigenti;
- elenco nominativo Squadra di emergenza;
- certificato di collaudo statico relativo alle strutture metalliche modulari per gradinate e palchi;
- se presente, certificato di collaudo della struttura di ingresso (Fouyer) del circo;
- certificato di verifica e collaudo dell'impianto termico relativo al generatore di aria calda (per grandi ambienti).

Art. 9 Compensi e spese di verifica e sopralluogo

1. Le spese di funzionamento della Commissione sono a carico del soggetto richiedente.
2. Per gli esperti esterni o aggregati è prevista la corresponsione del compenso su presentazione di parcella, come da tariffario della categoria di appartenenza.
3. I componenti della Commissione appartenenti all'Amministrazione Comunale o ad altre Amministrazioni pubbliche intervengono in ragione del proprio ufficio per cui, nei confronti degli stessi, non è prevista alcuna corresponsione di compensi o gettone di presenza.
4. La mancata corresponsione anticipata delle spese di sopralluogo comporta la non effettuazione del sopralluogo.
5. Le spese per le verifiche e i sopralluoghi non sono dovute:
 - per quelle manifestazioni e/o spettacoli temporanei che sono organizzati direttamente dall'Amministrazione Comunale o per conto della stessa o con la collaborazione delle Associazioni o Comitati presenti nel territorio comunale;
 - per i controlli che la Commissione effettua d'ufficio al fine di verificare la permanenza delle generali condizioni di sicurezza per i locali

Art. 10 Procedimento per la registrazione delle attività di spettacolo viaggiante

1. La domanda per la registrazione, l'assegnazione del codice e la relativa autorizzazione ai sensi dell'art. 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931) è presentata al Servizio Vigilanza Commercio dichiarando:
 - la ragione sociale, i dati anagrafici della persona richiedente l'autorizzazione e il codice fiscale;
 - la propria posizione riguardo ai requisiti di onorabilità previsti dall'art. 11 del T.U.L.P.S.
 - di essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di cui all'art. 12 del T.U.L.P.S.
 - che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione dell'attività;
 - il nominativo dell'eventuale conduttore;
2. Alla domanda è allegata la documentazione di cui al D.M. 18 maggio 2007 e successiva circolare esplicativa del Ministero dell'Interno prot. nr. 17082/114 del 1° dicembre 2009, alla quale si fa altresì riferimento per la procedura di registrazione delle attività dello spettacolo viaggiante.
3. Il codice attribuito per la registrazione è formato: dal numero che identifica il codice ISTAT del Comune di Casarsa della Delizia, dal numero progressivo assegnato

dall'Ufficio Vigilanza – Commercio e dal numero indicante l'anno di rilascio, come di seguito riportato:

| Codice ISTAT del Comune | Separatore | Progressivo assegnato dal Comune | Separatore | Anno assegnazione |
|-------------------------|------------|----------------------------------|------------|-------------------|
| XXXXXX | - | XXXX | / | 20XX |

4. Il codice identificativo dell'attività di spettacolo viaggiante dovrà essere riportato su una targa metallica da fissare stabilmente e in posizione visibile sull'attività stessa. Si riporta il modello della targa:

| | |
|--|---|
| Comune di | |
| Denominazione della attività Tipologia Elenco Ministeriale (Art. 4 L.337/68) | BOWLING DEI DESIDERI ROTONDA TIRI A SFERA SU BIRILLI |
| Codice | 036023-0012/2008 |
| Ministero dell'Interno - D.M. 18 Maggio 2007, art. 4 | |

Dimensioni: altezza minima 50 mm, lunghezza minima 200 mm, spigoli arrotondati con raggio minimo R=2,5 mm

Fissaggio: in zona visibile e facilmente accessibile per i controlli previsti.

Sistemi di fissaggio : saldatura, rivetti, ribattini, incollaggio, o altri sistemi di equivalente efficacia. Il fissaggio, al fine di evitare rimozioni illecite, deve essere realizzato in maniera tale che la rimozione della targa, senza l'ausilio di appositi utensili, comporti la distruzione o il deterioramento della medesima.

Caratteri per la compilazione della targa metallica :

utilizzo di lettere maiuscole in lingua italiana e numeri arabi di altezza minima di 4 mm.

5. La spesa di fornitura della targa metallica da apporre all'attrazione, è a carico del richiedente.
6. Al gestore che, ai sensi del D.M. 18 maggio 2007, richiede al Comune la registrazione dell'attività, è rilasciata autorizzazione ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S. per l'attrazione oggetto della richiesta di registrazione.
7. L'esercizio materiale dell'attività mediante attrazione registrata e per la quale è stata rilasciata autorizzazione ai sensi dell'art. 69 del TULPS, non è soggetta ad altre autorizzazioni, ma solo alla concessione di suolo pubblico.

Art. 11 Disposizioni finali.

L'inottemperanza alle prescrizioni di natura tecnica di cui al presente Regolamento comporta il divieto di inizio o di prosecuzione dell'attività, ai sensi dell'art. 650 del C.P.

Le prescrizioni previste dal presente Regolamento sono da ritenersi impartite ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931 nr. 773), qualora riguardino attività che rientrano anche nel campo di applicazione del testo Unico delle Leggi di P.S.